

TRIBUNALE DI BOLOGNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

BREVI NOTE DIFENSIVE PER LE PERSONE OFFESE
ASSOC. SINDACALE CONFEDERALE CGIL EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE AFEVA EMILIA ROMAGNA

Proc. pen. n. 6863/17 mod. 21 R.G.N.R. (Sost. Proc. Rep. Dott. Ceroni) + n.
12482/18 R.G.G.I.P. (G.I.P. dott. Zavaglia)
a carico di Luigi Misiti + 7

Persone offese Luigi Giove, in qualità di Segretario generale pro tempore CGIL
Emilia Romagna e Andrea Caselli, in qualità di presidente della Associazione
Familiari e Vittime dell'Amianto (AFeVA)

Ill.mo Signor Giudice,
il sottoscritto avv. Donatella Ianelli del Foro di Bologna, difensore di fiducia dei signori

Luigi Giove
Andrea Caselli

nelle loro rispettive qualità in epigrafe indicate, persone offese nel procedimento penale in epigrafe indicato, espone quanto segue.

In data 1 agosto u.s. le persone offese depositavano presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna brevi memorie con le quali illustravano le ragioni della loro presenza nell'ambito del procedimento penale di cui si tratta, allegando documentazione a sostegno di quanto affermato. Tali depositi venivano

effettuati a seguito della conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura con notifica della richiesta di archiviazione.

Con le presenti brevi note questa difesa intende evidenziare la completa adesione di queste persone offese al contenuto della memoria difensiva depositata in data 15 ottobre 2018 dal sottoscritto quale difensore della persona offesa FILT CGIL di Bologna, insistendo pertanto nella istanza di rigetto della richiesta di archiviazione formulata dalla Pubblica Accusa per infondatezza della notizia di reato per i motivi già indicati nella citata memoria.

Solo alcune brevissime considerazioni.

Preme infatti evidenziare che le considerazioni già espresse sono in sintonia anche con le risultanze istruttorie in atti e rappresentate dai rapporti curati e redatti dalla Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – U.O.C.P.S.A.L., a firma dott. Pasqualina Marinilli, nelle varie versioni che venivano man mano integrate alla luce dell'ulteriore aggiungersi di decessi. In tali rapporti viene infatti rilevato come nel periodo successivo al 1980, pur essendo stati introdotti *“...alcuni elementi di riduzione del rischio, anche se, come ribadito numerose volte, il locale di tipo A è entrato in funzione dal 01/04/1983”*, l'esposizione è continuata interessando prevalentemente, ma non unicamente, gli addetti alle operazioni di decoibentazione. *“Sono comunque rimaste occasioni di esposizione all'interno dei reparti di lavorazione dovute alle operazioni preliminari di smontaggio, alle lavorazioni di riparazione su rotabili già decoibentati nelle quali si reperivano quantità di amianto in anfratti e posizioni in cui non era avvenuta la bonifica, e operazioni di sostituzione di componenti degli impianti termici (es. guarnizioni) nelle attività di manutenzione a supporto alla produzione”*. E ancora *“dal 1983 al 1989 una esposizione “altamente probabile” ha riguardato gli addetti alla decoibentazione nel locale di tipo A e gli addetti , in modo continuativo abituale e prevalente, all'applicazione dell'antirombo “aquaplast” effettuata nel reparto verniciatori. Per lo stesso periodo una*

esposizione “probabile” ha interessato gli operatori addetti, al di fuori dei locali di tipo A, in modo continuativo abituale e prevalente, alla bonifica, aspirazione dentro la carenatura, taglio, raddrizzatura di lamiere con residui di amianto e gli addetti allo smontaggio nel sottocassa delle parti pneumatiche” (cfr. rapporto ASL ottobre 2014, pagg.13-14). Risulta inoltre che **solo dal 1990** anche le lavorazioni preliminari di smontaggio sono state effettuate in binario A e **solo dal 1993** sono stati realizzati i binari cd “S” sorvegliati e speciali nei quali si svolgevano le lavorazioni preliminari alla scoibentazione e alla bonifica sistematica dei rotabili.

Gli effetti di scelte ben poco “diligenti” pertanto, in primo luogo l’affidamento a terzi della sola scoibentazione dei rotabili, nel 1983, con successiva revisione e riparazione nelle OGR senza che vi fosse alcun controllo sul lavoro svolto esternamente, hanno determinato la protratta esposizione diffusa anche oltre il 1980: questo, oltre che essere stato rilevato dalla ASL, è stato confermato dalle numerose testimonianze rese dai lavoratori e acquisite in atti, oltre che dalla stessa Commissione di Studio incaricata dalla dirigenza FS, la quale provvedeva a redigere una relazione, anche questa acquisita in atti e datata 28 febbraio 1989 (cd Commissione Governa, Munafò e altri).

Inoltre, come viene osservato nel rapporto ASL del 21 luglio 2015, per quanto concerne il Deposito Locomotive (D.L.) di Bologna, nelle conclusioni si legge *“Relativamente alle concentrazioni di amianto per le officine di un Deposito Locomotive sono riportate per l’inizio degli anni’80 concentrazioni comprese tra 0,1 e 4 fibre/cm cubo, quindi ampiamente superiori al limite di 0,1 fibre/cm cubo...In data 17/06/1985 è stato messo in attività presso il DL di Bologna il locale di tipo S1 per le lavorazioni in opera sui rotabili rimasto in attività fino al 20/05/1997”* (cfr. rapporto ASL luglio 2015, pag.43). E ancora nel medesimo rapporto, per quanto concerne la cd Squadra Rialzo di Bologna Ravone e San Donato, viene evidenziato che la esposizione ad amianto, ricalcando quello riportato in altri impianti (OGR e D.L.) arriva *“...sicuramente fino a metà degli anni’80 in assenza di protezioni*

ambientali e individuali”(cfr. rapporto ASL luglio 2015, pag.49).

E' evidente quindi, risulta in atti, come pure dopo il 1979 ancora nulla di sufficientemente adeguato ancora per anni sarebbe stato fatto in termini appunto di pronta applicazione di presidi che evitassero comunque una dispersione di polveri cancerogene. Troppe sottovalutazioni, approssimazioni ingiustificate, ripetersi quindi di condotte colpose che i singoli dirigenti avrebbero dovuto evitare con ogni mezzo disponibile.

In conclusione, pertanto anche le persone offese qui rappresentate, pur non essendo in grado di proporre formale richiesta di opposizione alla archiviazione, per impossibilità di indicare ulteriori indagini suppletive, elemento sul quale si fonda il vaglio di ammissibilità della opposizione stessa, ritengono che non si possa condividere la valutazione prospettata dalla Pubblica Accusa, conseguentemente

SI CHIEDE

che la S.V. non accolga ai sensi dell'art 409 comma 5 c.p.p., la richiesta di archiviazione e voglia disporre con ordinanza che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l'imputazione e quant' altro di conseguenza, a carico di **Luigi Misiti, Andrea Apostolo, Eduardo Cardini, Franco Cataoli, Alberto Manzi, Luciano Paganini, Giuseppe Porcelli, Giovanni Battista Raffi, Carla Mingozi, Teresa Montanari**, nelle loro specifiche qualità come specificate in atti.

Bologna, li 17 ottobre 2018

Con osservanza

Avv. Donatella Ianelli